

I NUOVI STRUMENTI NORMATIVI A TUTELA DELLE PARTI OFFESE : IL D.LGS. N. 212/2015 PER LE VITTIME DI INCIDENTI STRADALI

Il decreto legislativo 212/2015 attuativo della direzione 2012/29 UE, che ha avuto il merito di delineare per la persona offesa una chiara posizione sistematica nelle diverse scansioni del procedimento penale, ha modificato otto articoli del codice di procedura penale, coniato quattro nuovi articoli del medesimo codice e introdotte due nuove norme di attuazione:

Art 90 c.p.p. - ha visto l'introduzione del comma 2bis che afferma che in caso di incertezza in merito alla minore età della persona offesa, il giudice dispone anche d'ufficio di una perizia al fine di stabilire se, ai sensi del secondo comma dell' articolo medesimo, debbano subentrare i genitori o i tutori, ovvero chi ne abbia la rappresentanza, o un curatore speciale. Nel caso in cui sussistano dubbi in merito alla minore età questa viene presunta. Viene altresì modificato il terzo comma del medesimo articolo la quale prevede che in caso di morte della persona offesa, i poteri e le facoltà vengano esercitati anche da una persona legata alla vittima da una relazione affettiva e con essa stabilmente convivente .

Art 90bis c.p.p. - ha previsto che la persona offesa fin dal primo contatto con l' autorità precedente debba ricevere, in una lingua ad essa comprensibile, una serie di informazioni riguardanti:

- a) modalità con cui presentare denuncia-querela ed esercitare la facoltà e i diritti a lei riservati della legge nel corso del procedimento penale
- b) diritto di ricevere notizie circa lo stato del procedimento e l' eventuale richiesta di archiviazione
- c) le facoltà di avvalersi di servizi di consulenza legale gratuita , di interpretazione e traduzione
- d) richiedere l' adozione di misure specifiche di protezione e assistenza
- e) possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti e il rimborso delle spese sostenute

Art. 90ter c.p.p. : in favore dei delitti commessi con violenza alle persone queste, qualora ne abbiano fatto richiesta , devono essere informate immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva e tempestivamente circa l' evasione dell' imputato in custodia cautelare del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'

internato alla misura di sicurezza detentiva ;

Art. 143bis c.p.p. : con riferimento alla persona offesa che non conosca la lingua italiana, prevede sia l' assistenza di un interprete sia la traduzione gratuita di atti di procedimento. A tal proposito il suddetto decreto ha inserito nel codice di rito l' articolo **143bis** che, con riferimento alla persona offesa che non conosce la lingua italiana, prevede sia l' assistenza di un interprete sia la traduzione gratuita di atti contenenti informazioni utili all' esercizio dei suoi diritti. A completamento di quanto descritto dall' art. 143bis la novella ha introdotto, all' interno delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, l'art.107ter che contempla la possibilità, per la vittima alloglotta, di presentare denuncia querela in lingua conosciuta.

Altre significative novità apportate dal suindicato decreto ineriscono a un tema particolarmente caro al legislatore europeo, vale a dire la condizione di particolare vulnerabilità in cui possono versare alcune vittime di reato :

Art 90quater c.p.p. che fornisce una sorta di criterio generale per stabilire la sussistenza, in capo all'offeso, della condizione di particolare vulnerabilità: essa va desunta oltre che all'età e dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica , dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si deve valutare :

- a) se il fatto risulta commesso con violenza alla persona
- b) se il fatto e' commesso con odio razziale
- c) se il fatto è riconducibile a ambiti di terrorismo
- d) se il fatto si caratterizza per finalità di discriminazione
- e) se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall' autore del reato

Sono state poi apportate diverse modifiche atte a rinforzare la tutela della vittima particolarmente vulnerabile durante la sua audizione , sia essa svolta durante le indagini, in incidente probatorio o in seno al dibattimento. A tal proposito viene modificato l' ultimo comma dell' art. 134 c.p.p. che ora consente la riproduzione delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

Per quanto attiene invece nella fase delle indagini preliminari è stato rivisitato il comma 1ter dell' art. 351 del codice di rito: da un lato si prevede ora la possibilità per la p.g. che assuma sommarie informazioni da una vittima in condizione di vulnerabilità, di avvalersi di un esperto in psicologia nominato dal p.m. Indipendentemente dall' età della stessa e del reato per cui si svolgono le indagini. Dall' altro il comma 1ter così riformato prescrive alla polizia di assicurarsi che la persona offesa specialmente vulnerabile, durante l' audizione , non abbia contatti con l' indagato e non venga chiamata più volte a deporre.

Volgendo lo sguardo all' istituto dell' incidente probatorio, il decreto in commento ha in primo luogo aggiunto, tra i casi ammissibili, quello in cui la persona offesa da escutere versi in condizione di particolare vulnerabilità: anche in questo caso senza che sia necessario guardare all' età o ai reati per cui si procede.

Con riferimento all' esame della vittima in dibattimento il legislatore intervenuto sul comma 1bis dell' art . 90Bis c.p.p. estende il limite al diritto alla prova a tutte le persone offese che versino in condizione di particolare vulnerabilità.

Il decreto oggetto d' attenzione poi estende l' audizione protetta della vittima particolarmente vulnerabile indipendentemente della contestazione imputata .

L' INTRODUZIONE DELL' OMICIDIO STRADALE E L' INARRESTABILE ASCESA DEL DIRITTO PENALE DELLE PERSONE OFFESE

Quanto appena esposto va altresì integrato con quanto disposto con la L. 41/2016 che ha apportato modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici . In particolare la disposizione in commento prevede che all' art . 224Bis comma 1, dopo le parole “superiore nel massimo di tre anni” sono inserite le seguenti “per i delitti di cui agli art. 589bis e 590bis del codice penale” . La disposizione dunque inserisce tra i reati per i quali il giudice , anche d' ufficio , può disporre con ordinanza motivata l' esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici i nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (rispettivamente art. 589bis e 590 c.p.) .

Com'è noto l'art 224bis c.p.p. è stato introdotto con la L. 30 giugno 2009 n. 85, che ha recepito il Trattato di Prum : con il testo legislativo si ha come obiettivo l'istituzione della Banca dati nazionali del DNA e il laboratorio centrale della banca dati, al fine di rendere più

efficace la collaborazione transnazionale nella lotta al crimine e al terrorismo grazie allo scambio di informazioni relative ai dati generici nell' ambito del Trattato stesso. Il Capo 4 della legge di cui trattarsi aveva previsto, tra l' altro, alcune modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei a incidere sulla libertà personale .

Per quanto di interesse l' art. 224bis c.p.p. ha previsto dunque la possibilità di effettuare un prelievo forzoso nei confronti di chi non è neppure iscritto nel registro degli indagati. La norma è stata costruita attorno alla figura da sottoporre all' esame del perito senza che abbia alcun rilievo chi sia persona, cosa abbia fatto, a quale titolo sia coinvolta nel procedimento. La disciplina disegnata nell' articolo in questione ha assicurato, nel suo complesso, un adeguato livello di garanzia :

- ➔ il procedimento è giurisdizionalizzato e prevede l' assistenza tecnica del difensore ;
- ➔ è adottato criterio di proporzionalità perchè l' accertamento coattivo è limitato a reati di gravità medio alta ;
- ➔ è applicato un criterio di residualità perchè l' accertamento è disposto solo quando sia assolutamente indispensabile per la prova dei fatti ;
- ➔ è imposto infine un criterio di gradualità perchè il giudice deve privilegiare l' accertamento consentito dell' interessato e, se questo non è possibile, l' accertamento meno invasivo .

Ma la condizione primaria cui l' art. 224bis c.p.p. subordinava la possibilità di procedere all' espletamento della perizia era limitata all' ipotesi in cui si procedesse per un reato non colposo punito nel massimo edittale con una pena di almeno 3 anni di reclusione. La modifica apportata all' art.224bis c.p.p. introduce, dunque, l'apertura ai reati colposi. Gli accertamenti consentiti dall' art. 224bis c.p.p. devono essere rivolti secondo la formulazione del comma 1 della disposizione codicistica esclusivamente ai fini della determinazione del profilo del Dna o accertamenti medici .

In questo senso ai fini degli accertamenti che dovranno essere disposti in relazione ai nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime, lo strumento della perizia coattiva non potrà che essere rivolto all' individuazione dell' eventuale stato di alterazione psicofisica del reo (con le conseguenze di aggravio di pena che sono state introdotte con la legge del 2016) .

La successiva lett b) del comma 4 della L. 41/2016 ha altresì previsto l' introduzione di un nuovo comma 3bis all' art. 359bis c.p.p.: nei casi di cui art. 589bis e 590bis del codice

penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all' uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori procedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all' accompagnamento dell' interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all' esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi . Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell' interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 365. Entro le 48 ore successive, il p.m. chiede la convalida del decreto e degli eventuali provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le 48 ore successive, dandone immediato avviso al p.m. e al difensore . Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell' art. 224bis .

La disciplina appena riportata emula le dinamiche del procedimento cautelare, imponendo la convalida giudiziaria per le iniziative assunte d' urgenza da parte del pubblico ministero ed altrimenti rimettendo il provvedimento coercitivo alla preventiva autorizzazione del giudice per le indagini preliminari .

La novità contenuta nel nuovo comma 3bis consiste, in particolare, nel fatto che, quando il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all' uso di sostanze stupefacenti o psicotrope il pubblico ministero potrà disporre lo strumento coattivo con decreto motivato il quale potrà essere addirittura oralmente salva la successiva conferma per iscritto da parte dello stesso organo inquirente; conferma che, per effetto del richiamo al comma 2 dell' art. 359bis c.p.p.deve chiaramente essere ricondotta allo schema della richiesta di convalida da presentare al giudice per le indagini preliminari entro le successive 48 ore .

Il comma 3bis c.p.p. prevede altresì che del decreto reso oralmente, e delle operazioni da compiersi, debba essere data tempestiva notizia al difensore dell' interessato il quale ha la

facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. In tal senso viene espressamente richiamata nel nuovo comma 3bis l' applicazione dei commi 1 e 2 dell' art. 365 c.p.p. i quali disciplinano le ipotesi in cui il difensore dell' indagato ha la facoltà di assistere al compimento di determinati atti di iniziativa del pubblico ministero senza tuttavia aver diritto a formare avviso.

Come si è appena visto quindi la principale novità contenuta nel nuovo comma 3bis c.p.p. consente al pubblico ministero in casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, di procedere a rendere oralmente il decreto che disponga gli accertamenti coattivi sulla persona interessata qualora quest' ultima rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all' uso di sostanze stupefacenti e psicotrope .

Il nuovo comma 3bis prevede altresì che del decreto reso oralmente e delle operazioni da compiersi debba essere data tempestiva notizia al difensore dell' interessato il quale ha facoltà di assistervi. Sotto il profilo della concreta applicazione della disposizione appare difficile pensare come del decreto reso oralmente dal P.M. alla polizia giudiziaria possa essere data tempestiva notizia al difensore: la conseguenza della non corretta o carente informativa infatti presterebbe il fianco ad eccezioni di carattere difensivo circa l' utilizzabilità degli esiti dell' accertamento coattivo .

TUTTE QUESTE NORME , E MOLTE ALTRE, DEVONO ESSERE GUARDATE NELL' OTTICA DI FORNIRE UNA MAGGIORE TUTELA ALLE PERSONE DEI “REATI STRADALI “ CHE PER MOLTISSIMO TEMPO SONO STATE DIMENTICATE DAL NOSTRO LEGISLATORE .

Ricapitolando, quindi, in caso di omicidio o lesioni nell' ambito della circolazione stradale con le molte riforme intercorse negli ultimi due anni, abbiamo, per le persone offese, una doppia tutela :

➔ **Diretta derivante dal d.lgs. 212/2015 che prevede quindi :**

- a) perizia per la persona offesa per stabilire l' età della stessa
- b) diritto per la stessa di essere informata del procedimento penale che la vede comunque coinvolta
- c) possibilità di ricevere una corretta e completa comprensione di ciò che accade nel processo attraverso l' assunzione di interpreti della propria lingua

- d) diritto di essere informati in merito alla eventuale scarcerazione o fuga della propria controparte
- e) possibilità per la vittima di presentare denuncia-querela nella propria lingua madre
- f) per la vittima con particolare vulnerabilità, nella fase di indagini preliminari, possibilità di poter utilizzare un esperto psicologo nominato dal pubblico ministero
- g) dovere per la polizia giudiziaria di accertarsi che durante l' audizione della persona offesa questa non abbia contatti con l' indagato;
- h) per la vittima in condizioni particolari di vulnerabilità, durante la fase del dibattimento, estensione della prova a tutte le persone
- i) possibilità per il giudice di disporre l' adozione di modalità protette per l' esame della persona offesa che versino in particolare stato di vulnerabilità' .

➔ **Indiretta attuazione della L. 41/2016**